

II SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA SINDACALE N. 6 / 2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DI ALCUNI PARCHI DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., ed in particolare l'art. 7-bis e l'art. 54, comma 4;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, avente ad oggetto "Codice della protezione civile" e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 1/2018, attribuisce al Sindaco, per finalità di protezione civile, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

DATO ATTO che l'evento meteorologico verificatosi ieri 18 agosto 2022 ha causato danni al territorio comunale provocando caduta di rami e alberi, in particolare alle alberature del Parco di Via Bentivogli a San Gabriele ed all'area giochi di Via Allende a Mondonuovo;

CONSIDERATO che sussiste l'esigenza di prendere gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e ripristinare le condizioni di sicurezza;

RAVVISATA pertanto la necessità, per motivi di sicurezza pubblica e pubblico interesse, di provvedere alla chiusura dei parchi suddetti per consentire in sicurezza la rimozione dei rami e degli alberi già caduti e prevenire eventuali ulteriori danni;

DATO ATTO che la bozza della presente ordinanza è stata inviata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo con pec in data 19/08/2022;

ORDINA

l'interdizione dell'accesso al Parco di Via Bentivogli a San Gabriele ed all'area giochi di Via Allende a Mondonuovo fino al termine dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di consentire l'accesso al personale incaricato di eseguire i lavori di ripristino e i controlli tecnici necessari;
- di incaricare la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine del controllo relativo all'esecuzione ed al rispetto del presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, a:
 - Prefettura di Bologna;
 - Polizia Municipale;
 - Arma dei carabinieri – Stazione di Baricella;

Dispone, altresì, che venga data la più ampia diffusione alla presente ordinanza attraverso mezzi idonei tra i quali il sito web del Comune di Baricella e la pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto d'obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento; nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia.

Avverso la presente ordinanza può essere promosso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; i termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune.

Lì, 19/08/2022

IL SINDACO
MATTIOLI OMAR
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)